

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XII
N. 141

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI VENERDÌ 26 MAGGIO 1989

Risoluzione
sui problemi relativi alla lotta contro il terrorismo

Annunziata il 13 settembre 1989

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la proposta di risoluzione presentata dall'onorevole Dury sull'acquisto e sulla detenzione di armi da fuoco da parte di privati (doc. 2-1253/84),

vista la proposta di risoluzione presentata dall'onorevole Coste-Floret in ordine ad una « Comunità europea della sicurezza degli individui » (doc. 2-1324/84),

vista la proposta di risoluzione presentata dagli onorevoli Romualdi, De Camaret, Dimitriadis, Almirante, Antony e Chaboche a nome del gruppo delle destre europee sulla creazione di uno speciale

organo intereuropeo anti-terroristico (doc. 2-1656/84),

vista la proposta di risoluzione presentata dall'onorevole Newton Dunn sulla necessità di migliorare il coordinamento tra le forze di polizia dei vari Stati membri (doc. B2-598/85),

vista la proposta di risoluzione presentata dall'onorevole Heinrich sul diritto di estradizione all'interno della Comunità (doc. B2-786/85),

vista la proposta di risoluzione presentata dagli onorevoli Van Hemeldonck e Ford a nome del gruppo socialista sugli

attentati alla bomba contro beni appartenenti ad israeliti (doc. B2-1049/85),

vista la proposta di risoluzione presentata dagli onorevoli Schwalba-Hoth, van der Lek, Tridente, Ulburghs, Huckfield, Hughes e Ford sull'esecuzione della pena detentiva a carico di una persona non in grado di scontarla (Günter Sonnenberg), nel quadro della lotta al terrorismo (doc. B2-1208/85),

vista la proposta di risoluzione presentata dagli onorevoli Le Pen e Almirante a nome del gruppo delle destre europee sulla lotta al terrorismo (doc. B2-1276/85),

vista la proposta di risoluzione presentata dall'onorevole Brandes Molet sulla richiesta al governo spagnolo di abrogazione della Legge organica 9/1984 del 26 dicembre concernente i casi previsti all'articolo 55.2 della Costituzione e contro le azioni di bande armate e le attività di terroristi o ribelli (doc. B2-1580/85),

vista la proposta di risoluzione dell'onorevole Robles Piquer sul terrorismo in Europa (doc. B2-1227/86),

vista la proposta di risoluzione dell'onorevole Megahy sulle misure adottate dalla Comunità europea per combattere il terrorismo (doc. B2-1326/86),

vista la proposta di risoluzione dell'onorevole von Wogau e altri sulla lotta comune contro il terrorismo (doc. B2-241/87),

vista la proposta di risoluzione dell'onorevole Arbeloa Muru sulla firma della Convenzione sull'extradizione (doc. B2-271/87),

vista la proposta di risoluzione dell'onorevole Arbeloa Muru sul terrorismo nella CEE (doc. B2-815/87),

vista la proposta di risoluzione dell'onorevole Giannakou-Koutsikou e altri su

un'azione concertata intesa a far fronte al terrorismo e ai traffici illegali di armi e droga (doc. B2-1574/87),

alla luce del dibattito svoltosi il 13 febbraio 1985 (1) e l'11 settembre 1986 (2),

viste le sue risoluzioni approvate il 9 luglio 1982, il 25 ottobre 1984, il 13 febbraio 1985, il 9 maggio 1985, il 16 gennaio 1986 e l'11 settembre 1986,

vista la relazione Tyrrell (doc. 1-318/82) sullo spazio giudiziario europeo (estradizione) adottata il 9 luglio 1982 (3) cui è allegato il documento di lavoro sulle basi giuridiche di un'azione comunitaria in ordine allo spazio giudiziario europeo,

visto il preambolo dell'Atto Unico: « ...decisi a promuovere insieme la democrazia basandosi sui diritti fondamentali sanciti dalle costituzioni e dalle leggi degli stati membri, ... » e ... « consapevoli ... di far valere in particolare i principi della democrazia e il rispetto dei diritti dell'uomo, ... »,

vista la Dichiarazione Generale relativa agli articoli da 13 a 19 dell'Atto unico europeo,

vista la Dichiarazione Politica allegata all'Atto Unico dei governi degli Stati membri relativa alla libera circolazione delle persone: « Per promuovere la libera circolazione delle persone gli Stati membri cooperano, senza pregiudizio delle competenze della Comunità, in particolare per quanto riguarda l'ingresso, la circolazione ed il soggiorno dei cittadini dei paesi terzi. Essi cooperano anche per quanto riguarda la lotta contro il terrorismo, la criminalità, gli stupefacenti ... »,

(1) Discussioni del P.E. n. 2-322 (1985).

(2) Discussioni del P.E. n. 2-342 (1986).

(3) G.U. n. C 328 del 13 settembre 1982.

vista la Dichiarazione dei sette capi di Stato o di governo e dei rappresentanti delle Comunità europee riuniti a Tokyo il 4-6 maggio 1986, nonché le dichiarazioni fatte precedentemente a Venezia il 12-13 giugno 1980, a Londra il 7-9 giugno 1984, a Ottawa il 19-21 luglio 1981, a Bonn il 17-18 luglio 1978,

viste la Dichiarazione del Consiglio Europeo di Dublino, del 3-4 dicembre 1984, sul terrorismo e l'abuso dell'immunità diplomatica, di Copenaghen, sul rapimento di Aldo Moro e sulla creazione di uno spazio giudiziario europeo, del 7-8 aprile 1978, di Bruxelles del 12-13 luglio 1976,

viste le numerose dichiarazioni e prese di posizione dei Ministri degli esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea, fra l'altro,

il 21 aprile 1986 a Lussemburgo sulla riduzione del personale libico di ambasciata,

il 14 aprile 1986 a L'Aja sul terrorismo internazionale,

il 17 aprile 1986 a Parigi sul terrorismo internazionale,

il 27 gennaio 1986 a Bruxelles contro il terrorismo internazionale,

il 17 dicembre 1985 a Bruxelles sugli attentati commessi negli aeroporti di Roma e di Vienna,

il 22-23 luglio 1985 sul problema dei dirottamenti aerei e del terrorismo,

l'11 settembre 1984 a Dublino sul problema del terrorismo e delle immunità diplomatiche,

viste le risoluzioni del Consiglio d'Europa in materia di repressione del terrorismo, di estradizione, di trasferimento di detenuti e le sue attività in campo penale,

viste le comunicazioni e le dichiarazioni dei Ministri riuniti nell'ambito del gruppo TREVI,

vista la relazione VETTER sul diritto d'asilo (4),

vista la dichiarazione sul razzismo e la xenofobia nonché la relazione EVRIGENIS sui risultati dei lavori della commissione d'inchiesta sulla recrudescenza del fascismo e del razzismo in Europa (A2-160/85) (5),

vista la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e in particolare gli articoli 3, 5, 6 e 8,

visti gli articoli 2, 48, 59 e 220 del trattato CEE nonché l'Atto unico europeo ed in particolare il suo articolo 1,

avendo delegato il 16 marzo 1989 il potere deliberante alla propria commissione giuridica e per i diritti dei cittadini ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e il parere della commissione politica (doc. A2-155/89),

A. convinto che il terrorismo, in tutte le sue forme, ha come obiettivo di fondo quello di minare e distruggere la democrazia e comunque di indebolire e dissolvere la presenza democratica nel mondo ed in modo particolare in Europa,

B. considerando che il terrorismo rappresenta in primo luogo una minaccia diretta e immediata contro diritti fondamentali prioritari, come la vita e l'integrità fisica,

C. considerando le ramificazioni internazionali del terrorismo,

(4) G.U. n. C 99 del 13 aprile 1987.

(5) G.U. n. C 352 del 31 dicembre 1985.

D. considerando che l'apertura delle frontiere europee, oltre alle innumerevoli conseguenze positive, presenta anche il rischio di offrire ai terroristi l'occasione di rifugiarsi in paesi diversi da quelli in cui essi hanno commesso i loro crimini,

E. considerando che l'obiettivo auspicabile dell'integrazione europea comporta un'integrazione giuridica, nella quale i diversi ordinamenti giuridici in ordine alla tutela dei diritti fondamentali ritrovino gli elementi delle loro fondamentali identità democratiche,

F. considerando che parte essenziale di questa integrazione giuridica non può non essere rappresentata da una cooperazione tanto in materia di polizia quanto in materia giudiziaria, intesa a combattere chi vuole destabilizzare le democrazie europee, e che tale cooperazione giudiziaria, parte di un futuro « spazio giudiziario europeo » appare, alla luce di quanto detto sopra, come un obiettivo prioritario ed urgente,

G. sentiti i Ministri degli interni e della giustizia degli Stati membri, in particolare per quanto attiene al problema dell'estradizione e della creazione di uno spazio giudiziario e giuridico europeo e di un'eventuale Corte europea che — inizialmente — avrebbe come compito di giudicare e dirimere contenziosi tra Stati in materia di estradizione, allorquando lo Stato di rifugio non voglia o non possa né estradare né giudicare,

H. convinti che la creazione di una Corte penale europea per i reati di terrorismo costituirebbe il massimo di garanzia tanto per gli Stati come per gli individui e che potrebbe assicurare un massimo di sicurezza individuale e di garanzia democratica,

I. prendendo atto delle risoluzioni e dichiarazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa riunitosi a Strasburgo il 4-5 novembre 1986 e, successivamente, il 19-20 novembre 1986,

J. considerando le prese di posizioni del Gruppo TREVI e gli accordi bilaterali in materia di collaborazione, cooperazione, coordinamento di informazioni tra organi di polizia,

K. richiamate le dichiarazioni del Consiglio europeo di Rodi del 2-3 dicembre 1988 in ordine alla necessità di costituire un gruppo di coordinatori dei paesi membri responsabili dei problemi legati alla lotta contro la criminalità internazionale,

L. preso atto con soddisfazione del documento conclusivo della Conferenza-bilancio della CSCE di Vienna del 15 gennaio 1989 in particolare per quanto attiene ai diritti dell'uomo e alle iniziative in materia di informazione e di lotta al terrorismo,

1. condanna severamente ogni atto terroristico che colpisca i cittadini o i beni tutelati dall'ordinamento costituzionale degli Stati membri e della Comunità con ciò minando le basi stesse di una convivenza democratica;

2. pur ritenendo che gli Stati membri debbano rinforzare gli strumenti appropriati per la lotta contro il terrorismo, reputa che ciò debba avvenire nel rispetto delle condizioni definite dalla Convenzione sui diritti dell'uomo come applicata e interpretata dai suoi organi;

3. ritiene auspicabile, in luogo di strutture speciali, lo sviluppo di un'azione coordinata da parte delle amministrazioni nazionali, delle istituzioni comunitarie e della cooperazione politica europea secondo quanto prospettato dai punti seguenti;

4. invita innanzitutto gli Stati membri a firmare e ratificare le convenzioni internazionali promosse nel quadro delle Nazioni Unite in materia di lotta alla pirateria aerea e marittima e nel quadro del Consiglio d'Europa in materia di lotta al terrorismo, di estradizione nonché di

lotta alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti;

5. ritiene inoltre che i particolari legami che stringono fra loro gli Stati della Comunità richiedano iniziative bilaterali e multilaterali ancora più estese e vincolanti in vista della realizzazione dello spazio giuridico di polizia e giudiziario europeo, presupposto e condizione della realizzazione dell'unione europea;

6. chiede la creazione di un centro comunitario di coordinamento delle azioni concernenti la prevenzione, l'individuazione e le azioni giudiziarie per quanto riguarda i reati terroristici, formato da effettivi appartenenti alle forze di polizia dei vari Stati membri della Comunità;

7. auspica quindi che tutti gli Stati membri ratifichino gli accordi di Bruxelles del 1987 in materia giudiziaria e li invita a ricorrere per future convenzioni internazionali all'articolo 220 del Trattato CEE perché sia assicurata « la tutela delle persone come pure il godimento e la tutela dei diritti alle condizioni accordate da ciascuno Stato ai propri cittadini »;

8. ritiene che nelle convenzioni indicate al punto precedente un ruolo particolare dovrebbe essere riconosciuto alle istituzioni comunitarie, come già avviene per la Corte di Giustizia nel quadro della Convenzione di Bruxelles del 1968;

9. insiste sulla necessità che gli Stati membri della Comunità rendano più celere e più agevole la procedura di estradizione delle persone responsabili degli atti terroristici;

10. ritiene opportuno, anche in assenza di tali strumenti, che i Ministri della giustizia e degli interni degli Stati membri, sulla falsariga di quanto già sperimentato dai Ministri degli esteri nella cooperazione europea, rendano stabile la

collaborazione reciproca associando ai propri lavori la Commissione e il Parlamento europeo, come già avviene ai sensi dell'articolo 30 dell'Atto unico europeo;

11. ritiene in tale prospettiva che una informazione dettagliata debba essere data su tali iniziative nel quadro della relazione annuale del Consiglio europeo sui progressi connessi alla realizzazione dell'Unione europea e di colloqui periodici fra i ministri competenti e la commissione giuridica e per i diritti dei cittadini del Parlamento europeo;

12. non esclude che la stessa cooperazione politica europea possa assistere, su richiesta di uno Stato membro, le amministrazioni interessate e, se del caso, promuovere « iniziative comuni » come previsto dall'articolo 30, paragrafo 2, lettera a) dell'Atto unico europeo;

13. ritiene, sul piano più ristretto del diritto comunitario, che debba essere assicurata la piena libertà di circolazione delle persone e di prestazione dei servizi eliminando i controlli alle frontiere interne e rafforzando quelli alle frontiere esterne;

14. ritiene inoltre che la politica comunitaria di coesione sociale, di riequilibrio regionale e di tutela delle culture locali possa contribuire a migliorare i rapporti fra le diverse regioni sul territorio comunitario;

15. ritiene altresì che la tutela dei diritti dell'uomo debba essere tenuta costantemente presente negli accordi internazionali promossi dalla Comunità con i paesi dell'Est, dell'Asia e dell'Africa, come già avviene nel quadro della Convenzione ACP;

16. approva la creazione, proposta a Rodi, di un gruppo di coordinatori degli Stati membri, responsabili dei problemi della criminalità internazionale e chiede

di essere costantemente informato per il tramite della propria commissione giuridica sulle iniziative da questo promosse;

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Presidenza della cooperazione politica, al

Consiglio, alla Commissione e ai Governi ed ai Parlamenti degli Stati membri.

ENRICO VINCI
Segretario generale

FRANÇOIS MUSSO
Vicepresidente